

Scadenze aziendali. Entro fine mese il datore deve dare comunicazione a chi non ha ancora scelto sulla destinazione

Il Tfr all'«appello» di maggio

L'obbligo si assolve con una lettera individuale o una riunione

Enzo De Fusco

Entro fine maggio il datore di lavoro deve fornire un'adeguata informazione sulla scelta di destinazione del Tfr ai lavoratori che non hanno ancora reso noto la propria decisione. Il Dlgs n. 25/2005 di riforma della previdenza complementare — all'articolo 8, comma 8 — prevede, infatti, che trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del Tfr maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il Tfr maturando è destinato alla scadenza del semestre.

Perciò, nell'arco delle prossime due settimane i lavoratori indecisi che risultano assunti alla data del 31 dicembre 2006 hanno diritto a ricevere un'ulteriore comunicazione sulle conseguenze

IL CONTENUTO

L'avviso deve mettere in evidenza i quattro punti elencati all'articolo 8 del Dlgs 252/2005 di riforma

I DESTINATARI

L'adempimento non riguarda solo i «vecchi» lavoratori ma anche ogni nuova assunzione successiva al 1° gennaio 2007

che si verificano al termine del semestre previsto dalla norma, che scade il 30 giugno 2007.

L'adempimento — va ricorda-

to — non riguarda solo i «vecchi» lavoratori, ma si ripete per ogni «nuovo» lavoratore assunto a partire dal 1° gennaio 2007. Per questi ultimi, infatti, il datore di lavoro dovrà provvedere all'informazione 30 giorni prima della scadenza del semestre mobile. La legge non prevede particolari modalità per fornire le informazioni ai lavoratori.

È da ritenere legittima ogni iniziativa che soddisfi la finalità della norma come, ad esempio, una specifica riunione formativa organizzata all'interno della struttura aziendale oppure una comunicazione fornita al lavoratore ad *personam* predisposta mediante lettera. È opportuno che l'azienda ne conservi traccia. Indipendentemente dalla modalità, il contenuto dell'informazione

deve tenere conto di quanto disposto all'articolo 8, comma 7 del Dlgs n. 252/2005.

In primo luogo il datore di lavoro deve sottolineare che l'azienda applica un determinato contratto collettivo, dettagliando la linea prescelta anche se questa non è stata specificata nell'accordo individuale sottoscritto al momento dell'assunzione. Va, inoltre, fatto presente se per il settore di appartenenza è stato costituito ed è operante il fondo pensione negoziale (indicando il nome del fondo) cui confluirà il Tfr in caso di silenzio-assenso che si concretizza al termine del semestre previsto dalla legge. Questo presuppone che il fondo negoziale di settore sia stato autorizzato a ricevere nuove iscrizioni (per verificare che il fondo sia stato iscritto nell'apposito albo è consultabile il sito www.covip.it).

Se il fondo non ha ottenuto l'autorizzazione prevista oppure ancora non è stato costituito, occorre verificare se l'azienda ha previsto un accordo aziendale (di natura collettiva) che deroghi al contratto collettivo applicato che stabilisce una diversa destinazione del Tfr a uno dei fondi complementari regolamentati dal Dlgs 252/2005. Per avere efficacia generale l'accordo aziendale deve essere stipulato con le organizzazioni sindacali. Ogni altro accordo sottoscritto dall'azienda avrà efficacia solamente nei confronti dei lavoratori che lo hanno sottoscritto.

In mancanza anche di questo ulteriore accordo aziendale il lavoratore deve essere informato che in caso di silenzio-assenso il Tfr confluirà al FondInps, fondo di previdenza complementare gestito dall'Inps.

Sul punto è intervenuta anche la nota Covip-ministero del Lavoro con la delibera del 21 marzo 2007, in cui si fa presente che nel rispetto dell'articolo 9 del Dlgs, la posizione individuale costituita presso FondInps può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare, dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione. La nota precisa che se il fondo negoziale viene successivamente costituito, il lavoratore potrà aderirvi anche prima della decorrenza dell'anno dalla data di iscrizione a FondInps. In questo caso, il montante già conferito a FondInps resta, comunque, presso questa forma pensionistica fino allo scadere dell'anno, decorso il quale potrà essere ricongiunto alla nuova forma previdenziale prescelta.